

# 1.1 I DIRITTI SINDACALI

## Sindacati di comodo (art. 17):

è vietato ai datori di lavoro ed alle loro associazioni

di costituire o sostenere associazioni sindacali di lavoratori

(cd: sindacati gialli o di comodo),

dato che creerebbero un interlocutore non antagonistico ma addomesticato alla volontà di chi lo sovvenziona

Tali gruppi non possono essere giudizialmente eliminati data la tutela dell'art. 18 Cost.

ma può essere imposta la cessazione delle sovvenzioni e dei favoritismi,

decretandone indirettamente la sparizione.

## Il diritto d'assemblea (art. 20):

permette ai lavoratori di partecipare alla elaborazione e decisione delle politiche aziendali

anche non appartenendo al sindacato

Possono essere organizzate dalle rappresentanze in azienda

i lavoratori possono parteciparvi durante le ore di lavoro mantenendo la propria retribuzione

nei limiti delle 10 ore annue

comunque possibile partecipare per più ore senza ricevere però lo stipendio per esse

Il datore non può parteciparvi

né possono farlo i dirigenti in qualità di inviati del primo.

Le assemblee devono riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro

anche non in uno stretto senso rivendicativo-aziendale ma politico

Le assemblee sindacali possono essere costituite dalle RSA anche disgiuntamente o dalle RSU,

anche esse possono avvalersi della convocazione disgiunta.

## Il referendum (art. 21):

serve a far emergere le opinioni dei lavoratori (iscritti o meno) su materie inerenti l'attività sindacale.

Può essere convocato dalle RSA solo congiuntamente

o dalla RSU unitariamente intesa, fermo restando che si debba svolgere al di fuori dell'orario di lavoro.


Giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'assegnargli una semplice valenza politica

con rilievo solo in merito al rapporto associativo lavoratori-sindacati


Secondo l'Accordo interconfederale del 2011 però le RSA hanno l'obbligo di sottoporre la stipulazione di contratti a referendum sotto richiesta di almeno una Confederazione firmataria dell'AI o del 30% dei lavoratori

Il Protocollo d'intesa del 2013 ha previsto che i CCNL sottoscritti da OO. SS. con rappresentatività del 50%+1 nel settore abbiano efficacia erga omnes

previa consultazione certificata a maggioranza semplice



### 1.3-RAPPRESENTATIVITÀ E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO



# 1.2-RAPPRESENTATIVITÀ E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Profilo di legittimità costituzionale dell'art. 19 St. lav.

tale articolo ha suscitato molteplici critiche di incostituzionalità sia prima che dopo il referendum  
Ad esempio in merito al beneficio selettivo nella costituzione di RSA,  
visto come una semplice aggiunta di prerogative alle organizzazioni maggiormente rappresentative (sent. 54/1974 Corte cost.).

Con la sentenza additiva 231/2013 la Corte ha mostrato l'incostituzionalità dell'art. 19 St. lav.

come novellato dal referendum del '95

verendo però sempre salvato dalla Corte  
nella parte in cui non prevede che le RSA siano costituiti anche dalle associazioni sindacali che, pur se non firmatarie, abbiano partecipato alla contrattazione

di fatto abbandonando il precedente orientamento sul principio del reciproco riconoscimento dei contraenti  
Il T.U. 10/01/2014 ha introdotto criteri oggettivi per l'individuazione dei sindacati effettivamente partecipanti alla negoziazione.

La rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

introdotta dal Protocollo del 1993 regolata dall'Accordo interconfederale dello stesso anno.

Le firmatarie di questo accordo non possono più costituire RSA

Hanno una base unitaria ed elettiva i loro membri sono eletti tramite liste che possono essere presentate solo da determinate categorie individuate.

La inizialmente prevista quota del terzo riservato è stata abrogata con la stipula del T. U. sulla rappresentanza sindacale

**Il suo scopo è rappresentare tutti i lavoratori dell'azienda, siano essi iscritti o meno alle rappresentanze sindacali.**

possono solamente essere membri di RSU

organo a cui sono riconosciuti gli stessi poteri e funzioni dei suoi predecessori

Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

Inoltre, col D. Lgs. 626/1994 è stato introdotto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato dalle RSA o dalla RSU. ( con + di 15 dip.)

l'art. 9 St. lav. garantisce

a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare tramite loro rappresentanze e controllo in materia di salute e sicurezza.

Nel 2008 è inoltre stato previsto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e quello per la sicurezza di sito produttivo.

Il sindacato comparativamente più rappresentativo

si affianca e poi soppianta l'idea di s.m.r.

" al fine di limitare il fenomeno dei contratti collettivi pirata che permettevano ai datori di ottenere indebiti vantaggi contributivi tramite sindacati compiacenti.

# 1.1 RAPPRESENTATIVITÀ E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il sindacato maggiormente rappresentativo nella versione originaria dell'art. 19 St. lav.:

consentiva e legittimava la costituzione di RSA

ai s.m.r., individuati come i sindacati aderenti alle maggiori Confederazioni o alle associazioni nazionali stipulanti contratti di categoria di livello non aziendale

Dagli anni '90 in poi questi criteri hanno mostrato tutta la loro inadeguatezza.

vistosi deficit democratici portarono alla istituzione delle RSU con un accordo interconfederale del 1993

e con l'approvazione di un referendum parzialmente abrogativo del suddetto articolo nel 1995,

che spostò la rappresentatività sulla semplice sottoscrizione di un qualsivoglia contratto collettivo di qualunque livello

abbandonando la legittimazione esterna ottenibile dall'aderire a sigle che abbiano stipulato contratti collettivi non aziendali.

Con una pronuncia della Corte costituzionale (a seguito della vicenda FIAT-Pomigliano d'Arco) si è arrivati inoltre a ritenere ammissibili

alla creazione delle RSA

non solo i sindacati che hanno sottoscritto il contratto, ma anche quelli che hanno solamente partecipato alle trattative

I limiti nell'istituzione delle RSA sono volti ad evitarne una eccessiva proliferazione e quindi un diffuso piccolo corporativismo che causerebbe molteplici problemi al processo produttivo aziendale.

Il problema nell'individuazione della verifica della vera rappresentatività sindacale è, ad oggi, superato.


grazie al T.U. del 2014.

Per contratto collettivo il novellato art. 19 St. lav. intende un contratto normativo e non uno qualunque o semplicemente gestionale.

**XMind | Modalità prova**

L'art. 19 St. lav. Dopo la manipolazione realizzata dal referendum del 1995

# 1. RAPPRESENTATIVITÀ E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO



XMind | Modalità prova

### 1.1 LA LIBERTÀ SINDACALE

#### Il carattere sindacale dell'organizzazione protetta

benché non esistano regole precise per individuare con precisione quali siano le organizzazioni "sindacali" e

solo le "organizzazioni sindacali" possono godere dei diritti garantiti dall'art. 39 Cost. e dell'art. 28 Sdl,

I sindacati per essere tali necessitano sempre e comunque di una investitura diretta e immediata da parte dei lavoratori stessi.

Con una analisi teleologica della norma costituzionale si arriva alla definizione della fattispecie sindacale come

quindi si anche lotta politica se connessa a tematiche lavorative ma non quella pura

tutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività del lavoro"

benché la tutela delle loro organizzazioni sia decisamente minore a causa degli ovvi rapporti di forza impari rispetto ai lavoratori.

la libertà sindacale spetta anche ai datori

appartiene inoltre anche ai lavoratori autonomi o parasubordinati

come ai pubblici dipendenti

ed alle forze di pubblica sicurezza.

anche se in un primo tempo non era loro riconosciuto il diritto di sciopero

#### La titolarità della libertà sindacale

#### La multidirezionalità della tutela dell'art. 39, 1° comma, Cost

la tutela della libertà sindacale opera sia in merito

I poteri pubblici non possono ingerire in alcun modo nel condizionamento o controllo dei sindacati

La libertà garantita nei confronti dei datori di lavoro richiede comunque il rispetto delle minimali esigenze organizzative dell'impresa

al diritto pubblico (immunità da stato e pubblici poteri) che nei rapporti tra privati datore-lavoratore

La Corte costituzionale ha stabilito in merito che il legislatore può però stabilire criteri direttivi o vincoli di compatibilità con obiettivi generali di politica economica.

quindi l'attività sindacale non deve essere ostacolata dal datore ma non deve incidere in modo eccessivo sul processo produttivo

**XMind** | Modalità prova

# 1. LA LIBERTÀ SINDACALE

## Norme nazionali ed internazionali

art. 39. 1 Cost. "l'organizzazione sindacale è libera".

Ad esso si aggiungono fonti internazionali, come

le convenzioni OIL (soprattutto n. 87-98/1949) e

la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

Sotto la tutela dell'art. 39 Cost. ricadono inoltre le organizzazioni non di carattere associativo ma comunque di natura sindacale

Il titolo II della L. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori)

si occupa di garantire la libertà enuncziata dalla costituzione in ambito aziendale

il titolo III

riconosce particolari prerogative aggiuntive alle espressioni sindacali interne (normativa promozionale delle organizzazioni sindacali) assemblea, locali, bacheche, ecc)

I contenuti dell'art. 39, 1° comma, Cost.: il profilo individuale e quello collettivo

la libertà sindacale è garantita

ai singoli

è garantita sia in positivo

creare e aderire ad un sindacato e tutto ciò che questo comporta,

v. art. 14 Statuto dei lavoratori

la libertà di NON aderire a nessun sindacato

v. art. 15 lett. a) Statuto dei lavoratori

il sindacato può inoltre autodeterminare il suo stesso ambito di operatività, senza doversi relegare forzatamente a singole categorie lavorative

ai gruppi organizzati

è garantita assoluta libertà organizzativa

e di aderire ad organizzazioni complesse di livello sia nazionale che internazionale.

L'art. 39 Cost., anche grazie al combinato disposto con l'art. 40 Cost., garantisce ai sindacati

LIBERTÀ DI AZIONE

IN PARTICOLARE LIBERTÀ CONTRATTUALE, sia nei confronti delle imprese che delle pubbliche amministrazioni,

La contrattazione era sempre stata libera da schemi e regole legali.

LIBERTÀ DI LOTTA

Con l'accordo interconfederale del 10/01/2014 però è

stato introdotto un diritto a sedere ai tavoli della stipulazione dei CCNL alle OO.SS. (ORGANIZZAZIONI SINDALI) maggiormente rappresentative.

livello di rappresentatività non inferiore al 5%

1.2 I SINDACATI E LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI NON ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Il sindacato come associazione non riconosciuta

Fattispecie sindacale e associazione

non attuando i commi 2° e ss. dell'art. 39 Cost. le conseguenze sui sindacati sono:

in generale un'accentuazione del loro carattere privatistico e, in particolare la loro appartenenza al genere "associazioni non riconosciute"

salvo le strutture aziendali che sono organismi in tutto o in parte elettivi (commissari interne, consigli di fabbrica)

L'attività sindacale può essere invece svolta

sia da organizzazioni sindacali che da coalizioni e gruppi occasionali per attività di autotutela collettiva

Il sindacato si distingue da essi per l'esercizio in forma organizzata di questa autotutela e per null'altro

principio dell'accezione ampia della fattispecie sindacale).

La disciplina codicistica delle associazioni

essendo associazioni non riconosciute i sindacati devono fare riferimento agli artt. 36-37-38 cc.

pur essendo troppo scarna ed inadeguata per associazioni così articolate ed influenti.

l'art. 28 Statuto dei lavoratori concede ai sindacati

la legittimazione ad agire in giudizio

portando ad una evoluzione giurisprudenziale che riconosce inoltre la legittimazione ad essi di costituirsi parte civile in determinati processi e a concedere legittimazione ad agire alle RSA per determinati diritti lesi. A differenza della giurisprudenza precedente,

Rapporti interni e democrazia sindacale

il principio di democrazia interna richiesto dall'art. 39 Cost. per la registrazione è da ritenersi vigente anche per i sindacati di fatto (quelli non registrati ex commi 2 e ss. Cost.)

La giustizia interna dei sindacati

gli standard (procedurali e non) dei sindacati sono gravemente carenti rispetto a quelli assicurati dall'ordinamento giurisdizionale statale.

La giurisprudenza nazionale inoltre non si occupa di dare giudizi di merito

ma di semplice legittimità in merito alle controversie davanti ad essa sollevate.

questo soprattutto a causa della debole effettività e scarsa affidabilità

degli organi giudicanti interni

Controverse interne, ammissione al sindacato, rapporti tra associazioni di diverso livello






spesso le questioni relative a controverse interne ed all'ammissione vengono chuse in sede transattiva

a causa del mancato controllo di merito portato avanti dalla giurisdizione al fine di garantire l'autonomia sindacale

Vi è inoltre una scarsa giurisprudenza relativa all'identificazione del sindacato come associazione complessa in senso proprio o come insieme di associazioni parallele

In generale comunque si tenta di garantire la cd. autonomia associativa delle strutture territoriali inferiori, viste come collegate ma separate da quelle superiori.

**1.1 I SINDACATI E LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI COME ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE**  
Modelli organizzativi ed evoluzione storica



1.1 SINDACATI E LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI COME ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE  
Modelli organizzativi ed evoluzione storica






a causa dello sviluppo industriale nella Penisola

Linee generali

sindacati in Italia si sono sviluppati molto tardi rispetto al resto dell'Europa

sono invece poco diffusi

La attuale struttura organizzativa del sindacato



www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

# 1.2 L'ATTORE PUBBLICO: STATO E REGIONI

Le pubbliche amministrazioni nel ruolo di datore di lavoro

con la privatizzazione del pubblico impiego bisogna distinguere tra

**lavoro pubblico privatizzato (soggetto al giudice ordinario) e**

**lavoro svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (soggetto al giudice amministrativo).**

Per la seconda categoria alcuni soggetti NON hanno possibilità di contrattazione collettiva (magistrati e professori universitari il trattamento normativo ed economico viene fissato per legge), mentre altri si

mentre altri si, benché rimangono privati del diritto di sciopero

diventano anche di associazioni sindacali, ma solo organi di rappresentanza privi di funzioni contrattuali

ammessi creazioni di associazioni sindacali, ma priva di rapporti organizzativi con altri associazioni  
pubblica sicurezza e polizia penitenziaria), mantiene pieno esercizio dei diritti sindacali con il contestuale riconoscimento della contrattazione collettiva

: il CNEL è definito dalla Costituzione (art. 99) come

"organo di consulenza delle Camere e del Governo"

dotato della possibilità di contribuire "alla elaborazione della legislazione economica e sociale".

Nell'idea del costituente doveva essere una terza camera minore di rappresentanza corporativa

ma il confronto con le parti sociali è avvenuto al di fuori di quest'organo

, più precisamente a livello delle grandi federazioni sindacali.

Oggi la sua funzione è invece quella di

grazie alla sua banca dati sui contratti collettivi e sul mercato del lavoro e sui costi e condizioni del lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

si occupa di

- attività amministrative (v. anche Ispettorati del lavoro),
- di iniziative legislative,
- di concertazione sociale e di conciliazione e mediazione e delle controversie collettive

I compiti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro sono invece stati delegati alle regioni con il D.Lgs. 469/1997.

Il CNEL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Dipartimento della funzione pubblica

, La partecipazione sindacale nelle istituzioni pubbliche


è diffusa e risponde ad una tipologia diversificata

STRUTTURALE


interna, con la presenza di propri rappresentanti

FUNZIONALE

esterna alle istituzioni costituita dal diritto all'informazione es: deliberare per CIG



XMind | Modalità prova



XMind | Modalità prova

# 1.2 EVOLUZIONE STORICA

Crisi economica e alternanza politica nel primo decennio del secolo

il Governo Berlusconi propone con il Libro Bianco del 2001 una ridimensionata concertazione

ed una regionalizzazione del diritto del lavoro,

ridando inoltre maggior peso ai contratti aziendali.

La concertazione riprende col Governo Prodi del 2006, arrivando al cd. Protocollo del welfare del 2007

in merito a pensioni ed ammortizzatori sociali

Il terzo Governo Berlusconi produce la riforma Brunetta del lavoro pubblico

atta a ridurre le materie di competenza della contrattazione collettiva in quest'ambito

Il D.L. 138/2011 permette una ampia facoltà alla contrattazione collettiva di derogare alle norme di legge, soprattutto in pelus.

Inoltre è in questo periodo che si sviluppa la vicenda Fiat-Pomigliano d'Arco.

La costruzione di un sistema sindacale autonomo ed autosufficiente con a sua fonte costitutiva un contratto definito di 1 livello

limitato alle società fiat diverso e distinto da quello di categoria

Dalla L. 92/2012 al Jobs Act (legge delega n. 183/2014 e relativi decreti delegati

la riforma Fornero del 2012 aveva come scopo

prestare respiro al mercato italiano al punto da diventare mera consultazione

La contrattazione in questo periodo si è ritrovata schiacciata dal rigore imposto dall'UE

e venendo ulteriormente ridotta dall'entrata in vigore del Jobs Act,

il cui piano per il lavoro fu approvato senza ricorrere alle organizzazioni sindacali

che ottemperano la possibilità di dire la loro solo in merito alla cd. contrattazione delegata.

Il Protocollo interconfederale d'intesa del 2013 stabilisce la necessità di

certificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva

accogliendo di fatto il principio maggioritario in merito alla stipula degli stessi

Questo documento, assieme all'Accordo interconfederale del 2011, confluisce nel cd. Testo Unico sulla rappresentanza sindacale stipulato da Confindustria, GIL, CISL e UIL il 10/01/2014

visto come autosufficiente rispetto alla legge

Inoltre le conferenzazioni sindacali dei lavoratori stipularono nel 2016 un Documento

che auspica la produzione di regole basilari al fine di creare una complementarietà a più livelli tra i contratti,

oltre alla creazione, nello stesso anno, del cd. Patto per la fabbrica


Importante è anche l'Accordo di modifiche al TU rappresentanza 10 gennaio 2014 stipulato nel 2017

con cui si affida al CNEL il compito di

individuare i perimetri della contrattazione collettiva di categoria e di verificare l'effettiva rappresentatività dei soggetti stipulanti i contratti nazionali.

L'autoriforma del sistema sindacale: l'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 (cd. Testo Unico sulla rappresentanza sindacale) ed i suoi epigoni

**XMind | Modalità prova**



# 1. EVOLUZIONE STORICA

Letà liberale: dalla repressione penale alla tolleranza

Inizialmente il fenomeno sindacale era duramente represso dal neonato Regno d'Italia

dal momento che si riteneva capace di turbare la libera concorrenza sul mercato del lavoro.

la cd. questione sociale, che mostrava come la repressione penale fosse insufficiente e controproducente

Il codice penale Zanardelli del 1889 pone così fine alla repressione penale dei sindacati portando ad una tolleranza degli stessi

ma non la loro immunità da eventuali sanzioni civili (sciopero e serrata sono ancora inadempimenti contrattuali).

Nel 1906 nasce il primo contratto collettivo aziendale

tra la Italia e la Fiom, nel silenzio del legislatore su questa pratica

lo Stato assume un assetto corporativo ed autoritario

l'unico partito legittimo è il PNF

il controllo statale sull'impresa è maggiore

lo sciopero ritorna ad essere reato, assieme alla serrata

Nel 1925 vi è la firma del patto di Palazzo Vidoni

tra Confindustria e la Confederazione delle corporazioni fasciste

Con la l. 563/1926 inizia l'attuazione del corporativismo fascista nella disciplina giuridica dei rapporti di lavoro

Il contratto infatti era frutto di una disciplina concordata tra due organizzazioni sindacali contrapposte,

entrambi col bene dello stato

non della propria categoria in mente di fatto eliminando il conflitto di classe

Inoltre viene creata la magistratura del lavoro

il cui fine è

risolvere tutte le controversie in merito a contratti collettivi e la richiesta di nuove condizioni di lavoro secondo equità.

il R.D.L. 721/1943 del governo Badoglio


abrogò le fonti corporative e pose le organizzazioni sindacali fasciste sotto una gestione commissariale

Le correnti sindacali di DC, PCI (comunisti) e PSIUP (socialisti) stipularono il Patto di Roma nel 1944

volto a rifondare la CGIL come sindacato unitario

La Costituente produsse un documento frutto del cd. compromesso costituzionale tra le ispirazioni cristiane, socialiste e comuniste che animavano i costituenti.

Dalla caduta del fascismo all'Assemblea costituente: la Costituzione



XMind | Modalità prova

# 1. Le fonti del diritto sindacale

## Le fonti internazionali

non esiste ancora oggi una disciplina che regoli

il prodotto (= i contratti collettivi) e la sua efficacia, il modo in cui i soggetti arrivano al prodotto

Questo dal momento che non sono stati attuati i commi 2° e ss. dell'art. 39 della Costituzione

In questo modo i sindacati stessi si sono auto-regolamentati

Gino Giugni affermò che l'ordinamento sindacale, basato sul reciproco riconoscimento da parte di datori e lavoratori, era una fonte contrattuale che viveva nell'ordinamento statale rimanendone però distinta ed autonoma (chiara l'ispirazione a Santi Romano), teoria però superata con la legislazione post Statuto dei lavoratori

la loro presenza nell'ordinamento nazionale è legittimata dagli artt. 11 e 117 Cost.

ART. 117 COST. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 117 COST. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (COMPETENZA STATO-REGIONI)

enunciare principi e criteri generali, oltre a raccomandazioni con funzione di direttive per gli stati membri.

ILOL

Si occupa di

Importante in merito è anche l'attività del Consiglio d'Europa.

: il fine principale dell'UE è la creazione di un mercato unico europeo

Buona parte del fenomeno collettivo non è ricompreso tra le materie su cui l'Unione può legiferare

(ad es.: regolamentazione delle associazioni, degli scioperi, delle serrate).

La Carta di Nizza garantisce

- i diritti di libertà,
- di informazione e consultazione,
- di negoziazione e azione collettiva in materia di lavoro

## Le fonti dell'Unione

L'Accordo sulla politica sociale, in allegato al trattato di Maastricht-trattato sull'unione europea-

ha dato via ad una procedura di dialogo sociale europeo,

dando alla Commissione il compito di "promuovere la consultazione delle parti sociali a livello dell'Unione"


Si è arrivati così alla creazione di

- accordi quadro (il Consiglio rende legge un accordo su una materia di competenza UE creato dalle parti sociali) e
- di accordi liberi (gentlemen's agreements tra le parti la cui attuazione viene lasciata agli stati membri).

Il Trattato di Amsterdam del 1997 ha ampliato ulteriormente le competenze sociali

facendo nascere la Strategia europea per l'occupazione

In generale però, fino ad oggi, i risultati sono stati piuttosto scarsi.



**XMind** | Modalità prova